

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - I Sezione, 11 ottobre 2004, n. 10661

Le cause di incapacità a ricoprire la carica di sindaco, di cui agli artt. 58 e 59 del t.u. 267/2000, cessano solo a seguito di riabilitazione a nulla rilevando a tale fine la sospensione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Omissis.

Fatto. Con il gravame in esame i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del ..., con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di ..., e gli altri atti preparatori e in particolare, le note della Prefettura di ... del 2 e 3 dicembre 2003, che hanno dichiarato l'avvenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 58 e 59 del d.lgs. n. 267/00, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di consigliere comunale; tali effetti sanzionatori fanno seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1253/03, passata in giudicato il 6 ottobre 2003, che ha condannato gli stessi, per il rilascio di una concessione edilizia non assentibile, alla pena di anni uno (il primo) e di mesi 8 (il secondo) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con sospensione condizionale della pena stessa.

Omissis.

La questione oggetto delle censure del presente gravame è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 luglio 1991, riferita all'allora vigente art. 6 del d.P.R. n. 570/60, peraltro analogo, nel suo contenuto, all'articolo 58 del d.lgs. n. 267/00, oggetto del presente gravame.

Tale motivazione, che viene qui richiamata, travolge tutte le censure proposte.

Al riguardo, era stata prospettata la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., del d.P.R. n. 570/90, che stabiliva la ineleggibilità alla carica di sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per disparità di trattamento rispetto ad altre cariche pubbliche elettive.

La questione è stata ritenuta infondata in quanto chi si trova in siffatta condizione viene ad essere colpito da una vera e propria incapacità a legale ad assumere (o a mantenere) l'ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto in seguito a riabilitazione, trattandosi di una legge speciale che si riferisce ad una carica pubblica disciplinata in modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti per la eleggibilità ad altre assemblee.

La normativa concernente il sindaco è risalente nel tempo e il suo contenuto restrittivo riproduce pressoché letteralmente i precedenti testi legislativi, fin dal r.d. 4 febbraio 1915, n. 148.

Resta, pertanto, confermato il carattere assolutamente speciale di tale normativa che costituisce l'eccezione alla regola generale la cui ragione va ricercata nelle caratteristiche particolari che contraddistinguono la carica di sindaco, al quale sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale ente di autonomia locale, ma anche ulteriori funzioni di competenza statale, nell'esercizio delle quali agisce come ufficiale di governo, e altre attribuite da leggi speciali, risultando, così, titolare di poteri che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività e sugli interessi primari della comunità locale.

Per l'importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti e delle funzioni esercitate, non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta operata dal legislatore di mantenere tale disciplina particolare, nonostante sia stata effettuata una revisione "liberalizzatrice" in materia, tra cui la legge n. 19/90 che, con l'articolo 4, ha sostituito l'art. 166 del c.p.

Tali considerazioni portano ad affermare la non ravvisabilità di alcuna violazione dell'art. 3 e neppure dell'art. 51 della Costituzione, posto che i requisiti in positivo o in negativo, per la eleggibilità o per la permanenza in carica, non possono ritenersi incostituzionali in rapporto alle diverse cariche, allorché rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenuti in limiti razionali, come nel caso in esame.

Il carattere speciale della normativa, così come affermato dalla Corte costituzionale, la cui motivazione si condivide, si estende, ovviamente, anche alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nel senso che la sua sospensione, per effetto della sospensione condizionale dalla pena, non opera nei confronti di chi ricopre la carica di sindaco, la cui decadenza rende legittimo anche il successivo decreto di scioglimento del Capo dello Stato.

L'effetto della sospensione delle pene accessorie, che discende dalla nuova formulazione dell'art. 166, non incide invero sugli effetti della norma speciale in tema di ineleggibilità e decadenza degli Enti locali, in cui rileva il solo dato della condanna, quale condizione ostativa all'assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di irrogazione ed esecuzione della pena.

Lo scioglimento del consiglio comunale per decadenza del sindaco rende irrilevante l'esame del provvedimento di decadenza dell'altro ricorrente, consigliere comunale.

Il gravame va, pertanto, respinto, perché infondato.

Omissis.